

**TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA**

Sezione Esecuzioni Mobiliari di Ancona

Nella causa civile iscritta al n. r.g.es. mob. [REDACTED] **2025**

Il Giudice dott. Rosario Vizzari,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29.01.26;

letti gli atti;

uditi i procuratori;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

rilevato che l'art.543, comma 5 cpc, prevede *“la mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento”*;

Osserva il Giudicante che nel termine di cui all'art. 543, comma 5, c.p.c., l'oggetto dell'avviso è costituito unicamente dall'indicazione dell'iscrizione a ruolo del pignoramento e del numero di ruolo della procedura. Non è necessario che venga altresì indicata l'udienza effettiva. La norma ha unicamente lo scopo di rendere edotti i destinatari dell'avvenuta iscrizione a ruolo del pignoramento e nulla più. Con la notifica dell'avviso, il debitore e il terzo sono posti nelle condizioni di sapere che la citazione è stata portata all'attenzione del Giudice dell'esecuzione. Se interessati a conoscere le sorti del processo o a sottoporre al Tribunale le proprie ragioni (art. 486 c.p.c.), sarà loro onere come avviene di regola, anche al di fuori del processo esecutivo informarsi degli sviluppi del procedimento.

E' altrettanto vero che il legislatore, nella formulazione dell'art. 543, comma 5, c.p.c., ha richiesto che il creditore, *“entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento”*, provveda (anche) a depositare l'avviso notificato. La disposizione richiamata indica nel primo periodo un unico termine, avente natura perentoria (dal momento che la sua inosservanza comporta, ai sensi del periodo successivo, l'inefficacia del pignoramento), per notificare "e" per depositare l'avviso notificato, costituito dalla data dell'udienza indicata nel pignoramento.

L'assenza, nel secondo periodo, di un termine per eseguire la notifica o effettuare il deposito non rileva ai fini della tempestività degli adempimenti. Fin troppo evidente, infatti, che la seconda parte della norma integra la prima, delineando esclusivamente le conseguenze giuridiche da ricollegare all'inosservanza delle incombenze formali indicate in precedenza. Non avrebbe senso ricollegare l'inefficacia del pignoramento al mancato compimento di una attività processuale se, al contempo, non si individuasse altresì il termine entro cui l'onere è tenuto adempiere: e l'unica scadenza prevista dal legislatore è costituita dalla data di udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento.

L'individuazione dell'udienza di comparizione è rimessa ad una scelta del creditore procedente. È suo onere individuare una data di comparizione che gli consenta di attivarsi con solerzia e portare a compimento l'attività processuale richiesta, in modo da non incorrere in decadenza. La previsione di cui all'art. 543, comma 3, c.p.c., rinviando al termine previsto nell'art. 501 cpc, si limita ad



individuare il termine minimo di comparizione, ma ciò non esclude affatto che il creditore essendo oggi onerato del compimento di ulteriori attività processuali possa indicare una data più lontana.

Osserva altresì questo Giudice che in tutti i casi il mancato rispetto del termine indicato dall'art. 543, comma 5, c.p.c. - resta ferma, a fronte di ritardi nell'esecuzione delle notifiche o nella restituzione degli avvisi notificati da parte dell'Ufficiale giudiziario, la possibilità di evitare la declaratoria di inefficacia del pignoramento ricorrendo, ai sensi dell'art. 153 comma 2 cpc, all'istituto della rimessione in termini.

Nella fattispecie, però, non risulta non essendo stato neppure allegato dal creditore procedente che sia stata formulata davanti a questo Giudice dell'esecuzione alcuna istanza in tal senso, da ciò derivando il corretto rilievo dell'inefficacia del pignoramento e della conseguente estinzione del processo, per inattività qualificata da ricondurre all'art. 630, comma 1, del codice di procedura civile.

P.Q.M.

Dichiara l'inefficacia del pignoramento e la conseguente estinzione della procedura esecutiva;
dispone lo svincolo delle somme pignorate;

Stante la novità dell'argomento trattato appare equo compensare integralmente tra le parti le spese di lite

Si comunichi alle parti costituite.

Ancona, 15 febbraio 2026

Il Giudice
dott. Rosario Vizzari

